

Ora io sostengo che bisogna strappare tutto ciò che riguarda il diritto delle acque dalla legislazione speciale. È nel Codice civile che deve trovar posto la trattazione delle acque dal punto di vista giuridico. Dal 1865 ad oggi non si è fatto che sballottolare il diritto delle acque nella legislazione speciale. Ripeto, che tale diritto deve essere sancito nel nostro Codice civile. (*Applausi*).

Utilizzate le acque a profitto dell'agricoltura, si potrà tener conto di altre esigenze, comprese quelle della industria elettrica; ma prima di ogni altra cosa bisogna pensare all'agricoltura.

Spero che l'onorevole ministro della giustizia sarà d'accordo con me su questo punto. Noi abbiamo votato nella passata legislatura i pieni poteri al Governo per il riordinamento della legislazione sulle acque e ci sono in dette leggi providenze che approviamo in pieno senz'altro. Ma noi desideriamo che quelle espressioni che sono di carattere, di diritto generale, quella che è la vera e propria generale ragione attributiva delle acque, sia sancita dal Codice civile. La ragione direttiva troverà occasione di sistemarsi oltre che nel Codice anche nelle leggi speciali; come nelle leggi speciali potrà sistemarsi la ragione tutelare e la parte di contenzioso nel Codice di procedura.

Però la ragione attributiva delle acque deve avere spirito eminentemente rurale e deve essere precisata nel Codice civile che da questo spirito si definisce fascista.

I commentatori dicono che la legislazione dell'ottobre 1919 ha superato la questione delle acque pubbliche e private. Ma l'articolo 427 del Codice civile parla di acque demaniali. L'articolo 543 dice che qualunque frontista di un corso può derivare, quando questa derivazione non sia già un diritto di terzi, e purchè non siano comprese le acque indicate dall'articolo 427. Quindi tre sono le specie di acque di cui si parla: quelle già di diritto di terzi; quelle comprese nella disposizione dell'articolo 427, e quelle che si possono derivare quando non siano comprese nella disposizione dell'articolo 427. Quindi, ripeto, sono tre.

Si dice: non c'è distinzione fra demanialità e pubblicità. Ma come? Tutte le proprietà demaniali dello Stato sono forse di uso pubblico? Io ben potrei ottenere risposte precise dal presidente della Confederazione della agricoltura su questo tema: soprattutto riferendomi alla materia dei canoni agrari. Non c'è il sottosegretario alle finanze e possiamo parlare senza timore. La distin-

zione esiste in modo chiaro ed evidente. Lo Stato dimostra che può sfruttare come più ritenga conveniente le proprietà demaniali; ma quando una cosa è di uso pubblico tale libertà di sfruttamento non esiste più: certo non si potrebbe trasformare una strada in una piantagione di piselli. (*Si ride*).

È dunque bene impedire che si cerchi di travisare il Codice civile. Molti si dilettono di fare citazioni di diritto romano, specialmente ispirandosi agli interdetti del pretore. Ma bisogna andar cauti anche nel riferirsi a questi interdetti, perchè nella storia del diritto romano essi segnano certamente una parabola discendente in materia di acque: moltissimi regolamenti amministrativi fanno parte degli interdetti del pretore, ma allora siamo alla decadenza dell'applicazione del diritto romano in tema di acque, e la contraddizione è continua.

Ed ora concluderò, raccomandando di definire questi vari punti e di non lasciarsi strappare a nessun costo la materia che forma il diritto; perchè io ritengo che l'acqua sia uno dei principali elementi della vita della Nazione. Ora è impossibile che la materia delle acque trovi applicazione legislativa in una legge tecnica speciale. Il diritto dell'uso delle acque deve trovar luogo nel Codice civile e deve essere chiaramente espresso.

In ultimo, in materia di servitù di corsi d'acqua, non bisogna contentarsi delle servitù derivanti dall'uso delle acque, perchè noi abbiamo anche una voce nella attività della Nazione. Abbiamo le bonifiche. Ora anche quello che costituisce servitù nello scarico delle acque, deve essere chiaramente espresso nel Codice civile, perchè è assolutamente impossibile vedere appezzamenti enormi di terra allagati semplicemente perchè un Tizio qualsiasi ad un livello superiore di qualche metro crea un salto d'acqua e così allaga i terreni sottostanti, impedendo la coltura intensiva, in una quantità di terreno, che il fisco qualche volta chiama prato stabile, ma nel quale le piante non possono avere il respiro sotterraneo. Io raccomando all'onorevole ministro che voglia tener presente nella sua legislazione i diritti delle acque e la distinzione tra acqua pubblica e privata, dicendo chiaramente che le acque private possono in certi casi rimanere e questo senza giungere alla catastrofe e dire che devono essere tutte private o tutte pubbliche.

Ma sì, vi sono anche delle acque che è giusto che siano private, perchè finchè sono tali, vi è qualcuno che le cura, mentre